

Statuto dell'Associazione di promozione sociale "LA SONDA SU MARTE ONLUS"

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, l'Associazione di promozione sociale denominata: "LA SONDA SU MARTE ONLUS" con sede in via Collatina n. 303 int.1 – 00155 Roma. La variazione di sede legale all'interno del Comune di Roma non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.
2. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", solo qualora l'associazione ottenga l'iscrizione in anagrafe ONLUS.

ART. 2

(Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale. Si ispira ai valori e ai principi della costituzione della Repubblica Italiana e alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare: realizzazione di interventi di sostegno in favore di persone disabili e delle relative famiglie. In particolare si propone di:
 - Avviare percorsi di autonomia delle persone disabili per favorire il naturale distacco dalla famiglia di origine;
 - Gestire trattamenti specifici che possono abilitare le persone disabili a ordinarie funzioni di vita o migliorare comunque la qualità della vita con particolare riferimento ai trattamenti comportamentali precoci della sindrome autistica;
 - Promuovere ogni iniziativa possibile in favore delle persone disabili;
 - Favorire la ricerca scientifica sulle patologie, sulle sindromi, sui traumi che generano disabilità;
 - Sostenere le attività di qualsiasi altro ente Nazionale, Europeo ed Internazionale senza scopo di lucro, impegnato nel progresso della ricerca scientifica nel campo della disabilità psichica;
 - Sostenere lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione, nell'Unione Europea, di protocolli finalizzati all'assistenza di persone disabili e al sostegno delle loro famiglie;
 - Provvedere direttamente e/o indirettamente al reperimento di fonti, mezzi e beni materiali da destinare all'attività sociale;
 - Promuovere studi e ricerche, organizzare convegni, seminari e corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori del settore, curare l'edizione di pubblicazioni periodiche e non, concernenti le attività sociali;
 - Organizzare, saltuariamente, corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori del settore (tale eventuale attività assume carattere marginale, del tutto residuale, e comunque strumentale alla realizzazione e raggiungimento dello scopo e dell'oggetto

principale dell'Associazione, ossia realizzare interventi di sostegno a favore di persone disabili e delle relative famiglie);

- Si propone, inoltre, di impegnarsi nello sviluppo della cultura della solidarietà e delle esperienze di volontariato.

Per il raggiungimento dei predetti scopi l'Associazione può, in proprio o attraverso altre organizzazioni parallele preesistenti o opportunamente costituite: acquistare, vendere, permutare beni mobili e immobili, contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con Istituzioni pubbliche e/o private di spazi mobili e/o immobili destinati allo svolgimento della propria attività, stipulare convenzioni con privati, società, associazioni ed enti pubblici per svolgere in comune le attività inerenti lo scopo sociale, accettare lasciti, elargizioni, donazioni di somme, cose mobili e/o immobili da destinare al raggiungimento degli scopi sociali, promuovere e svolgere le iniziative che consentano di attuare le finalità dell'Associazione nei modi idonei al raggiungimento degli obiettivi sociali.

L'Associazione svolge la sua attività sia mediante strutture proprie sia in rapporto con strutture pubbliche o strutture con queste ultime convenzionate, o strutture private.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3

(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Esistono cinque categorie di soci:
fondatori: sono coloro che hanno preso parte all'atto costitutivo dell'Associazione (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
volontari: sono coloro che prestano la propria opera in modo personale e gratuito (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
onorari: coloro che vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo, per aver apportato particolari benefici morali e materiali all'associazione;
ordinari: sono le persone fisiche o giuridiche che versino una quota associativa non inferiore a quella fissata annualmente dall'Assemblea per tale categoria e che esprimano esplicitamente la volontà di essere soci mediante domanda scritta da presentare al Consiglio direttivo. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile.

L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

1. Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 6

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente;
 - Organo di vigilanza.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9
(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
3. Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11
(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da tre membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il primo Consiglio direttivo viene nominato nell'atto costitutivo e rimane in carica per tre anni; i Consiglieri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina. Il Consiglio nomina, al proprio interno, un Presidente, un Tesoriere ed un Segretario.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

4. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

In particolare il Consiglio:

- Fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
 - Decide sugli investimenti patrimoniali;
 - Stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
 - Delibera sull'ammissione dei Soci;
 - Decide sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione;
 - Stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
 - Nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educativo e di ricerca;
 - Conferisce e revoca procure;
 - Compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea dei soci e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli iscritti.
5. Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni quattro mesi. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio direttivo riterrà opportune, rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente o tramite posta elettronica. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. In seconda convocazione il Consiglio darà validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

ART. 12 (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 13 (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
- a) contributi e quote associative;
 - b) donazioni e lasciti;
 - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 14

(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.